

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo nella persona del Direttore Generale domiciliato per la carica presso la sede della stessa Azienda Unità Sanitaria Locale in Via Enrico fermi, 15, a Viterbo e la Ditta con sede legale in rappresentata da in qualità di

STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda/Ditta

i seguenti prodotti previsti dal regolamento aziendale:

PRODOTTO DIMENSIONE/QUANTITÀ UBICAZIONE

1)

.....

2)

.....

3)

.....

Art. 2

La Ausl di Viterbo valuta a proprio insindacabile giudizio il contenuto, le finalità e le modalità di presentazione dei servizi e/o dei prodotti oggetto di sponsorizzazione acquisendo il parere preventivo, nei casi previsti, del Gruppo di verifica e controllo aziendale.

Art. 3

L'Azienda/Ditta si impegna a rispettare pienamente quanto contenuto nel Regolamento per i contratti di sponsorizzazioni vigente presso la Ausl di Viterbo, rispondendo direttamente in ogni sede ed assumendosene le responsabilità conseguenti, della veridicità e legittimità dei messaggi in oggetto sollevando l'Azienda da qualsiasi responsabilità rispetto ad ogni eventuale contenzioso dovesse venire intrapreso.

Art. 4

In nessun modo, e a nessun titolo, possono rientrare tra le sponsorizzazioni servizi di onoranze funebri, prodotti farmaceutici, prodotti e/o servizi di natura politica, religiosa, sindacale, pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di fumo di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, nonché prodotti e/o servizi in reale o potenziale conflitto di interesse con l'attività e gli scopi istituzionali della Ausl di Viterbo, secondo quanto previsto nel regolamento in vigore.

Art. 5

L'uso improprio del logo e nome della Ausl di Viterbo, a qualsiasi scopo, comporta l'immediata decadenza del contratto in essere. L'Azienda ha la facoltà di indicare sui prodotti oggetto di sponsorizzazione una comunicazione ai cittadini che specifica il fatto che la Ausl di Viterbo non promuove i prodotti oggetto di sponsorizzazione bensì accoglie la sponsorizzazione medesima unicamente con l'obiettivo di reperire risorse economiche aggiuntive senza entrare nel merito delle promozioni di che trattasi.

Art. 6

L'Azienda/Ditta si impegna a versare alla Ausl di Viterbo la somma complessiva di € + I.V.A., entro 60 giorni dal ricevimento dalla Ausl di Viterbo della relativa fattura, direttamente sul c/c bancario in essere presso la Tesoreria dell'Azienda.

Art. 7

Il presente contratto ha validità dal al; non è previsto il tacito rinnovo contrattuale; ulteriori eventuali sponsorizzazioni saranno oggetto di specifico atto approvativo.

Art. 8

La Ausl di Viterbo ha facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, mediante tempestiva comunicazione scritta allo sponsor.

Art. 9

Per quanto non previsto nel presente contratto si intendono richiamate le norme generali sui contratti (art. 1323 C.C.) ed in particolare sui contratti a prestazioni corrispettive.

Art. 10

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26/04/1986 n° 131. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico della Azienda/Ditta

Art. 11

Per ogni eventuale controversia in merito al presente contratto le parti eleggono, quale Foro competente, il Foro di Viterbo.

Art. 12

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 136 del 13.8.2010 e ai sensi dell'art. 3, modificato dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito in Legge n. 217 del 17/12/2010, lo sponsor s'impegna al rispetto di quanto disposto dal dettato legislativo. In particolare s'impegna ad accendere un conto corrente dedicato ad effettuare i pagamenti tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ad eccezione delle fattispecie previste dalla predetta normativa.

Letto e sottoscritto:

Per la Ditta

Il Legale Rappresentante

Per l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo

Il Direttore Generale

Li, _____

N.B.:

(se l'art. 10 prevede una deroga al Foro naturale, deve essere inserita la clausola vessatoria ex art. 1341 e 1342 c.c., da approvare specificamente in calce al contratto dallo sponsor.)